



# COMUNE DI ALMESE

PROVINCIA DI TORINO

Settore: Vigilanza urbana

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALMESE E IL CORPO DELLE GUARDIE ZOOFILO AMBIENTALI "FARE AMBIENTE TORINO" PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE ECOLOGICA (LEGGE REGIONALE N° 2/11/1982 N°32 E REGOLAMENTI COMUNALI) NONCHE' PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'ECOSISTEMA.**

Oggi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaquindici nella Casa Comunale,

## TRA

- **Il Comune di Almese** (di seguito denominato Comune), C.F. 01817670019, con sede in ALMESE (TO), Piazza Martiri della Libertà n. 48, rappresentata dal Sig. CHIRIO Giovanni, nato ad AVIGLIANA (TO) il 28.04.1968, domiciliato per la carica in Piazza della Fiera n. 2 Almese (TO) in qualità di RESPONSABILE DEL Settore Vigilanza Urbana ai sensi dell'art. 107 del TUEL n°267/2000, che interviene nell'esclusivo interesse del Comune e agisce per dare esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_ aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge;

## E

- **L'Associazione Fare Ambiente Torino Onlus**, nel seguito citato come "Associazione", Sezione Provinciale di Torino, con sede legale in Corso Vinzaglio 2, 10122 Torino, riconosciuta dalla Comunità Europea Registro Rappresentanti di Interesse n. 99711034054-72 del 24/08/2010 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2009-0000021 del 27/02/2009, convenzionata con il Corpo Forestale dello Stato con convenzione del 24/09/2014 e aderente a Federparchi, (di seguito denominato Associazione) - codice fiscale **97767590017**, iscritta nel Registro Nazionale delle Onlus in data **11 DICEMBRE 2013** con atto **AGENZIA DELLE ENTRATE TORINO n° 2013/66663**, rappresentato dal Sig. SCHIRRIPA Christian, nato a Torino (TO) il 16.01.1981, in qualità di Comandante Provinciale, domiciliato per la carica in C.so Vinzaglio n. 2 a Torino (TO);

**PREMESSO** che l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Concorrere alla prevenzione dei danni ecologici degli incendi boschivi e degli inquinamenti idrici e atmosferici per fini delle leggi ambientali, sulla caccia e sulla pesca;
- Curare la tutela dell'equilibrio biologico dell'ecosistema;
- Prevenire le infrazioni alle leggi ambientali, sulla caccia, sulla pesca, sui boschi, sulle bellezze naturali, sulle acque pubbliche, sulle opere idriche, sugli inquinamenti, nonché sulle norme del Codice penale e di tutte le altre leggi speciali e regionali che in qualsiasi modo riguardino il patrimonio naturale nazionale, animale, vegetale, artistico, che comunque attengono ai problemi di inquinamento, di depurazione, di alterazione, di equilibrio biologico e di ecologia in genere;
- Concorrere alla prevenzione dei reati relativi all'incolumità ed alla tutela delle persone e della proprietà;
- Collaborare su richiesta con le Amministrazioni centrali Regionali, e Locali e con il Corpo di Polizia Stato, dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato (con il quale esiste apposita convenzione), Polizia Municipale, Guardie Campestri e con la Polizia Provinciale;

**DATO ATTO** che:

- il D.Lgs. n. 267/2000 definisce all'art.19, le competenze della Provincia in materia ambientale;
- la Regione Piemonte riconosce con apposita legge n. 32 del 2/11/82 la funzione delle Guardie volontarie per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo in concorso con le altre istituzioni pubbliche;
- gli Agenti ed Ufficiali del Corpo delle Guardie Zoofilo Ambientali sono operatori dotati di Decreto di Guardia Giurata rilasciato dalla Provincia di Torino con Atto di Nomina rilasciato dal Presidente della Provincia e dalla Prefettura di Torino, previo superamento di apposito corso di formazione;

**RILEVATO** che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Finalità e impegni**

La presente Convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Associazione per lo svolgimento di azioni di tutela del patrimonio faunistico ambientale presente nel proprio territorio di competenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. La durata della convenzione è di **n. 1 anno**, con decorrenza dalla stipula della presente convenzione; la stessa potrà essere rinnovata di anno in anno ovvero nuovamente stipulata per più annualità, fatta salva la sussistenza dei reciproci interessi e sempre subordinatamente all'approvazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.
2. Le Guardie Zoofilo Ambientali, esplicano la loro attività senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
3. L'Associazione si impegna:
  - a vigilare sull'osservanza ed ottemperanza delle leggi finalizzate alla tutela dell'ecosistema e alla tutela degli animali sia con attività di prevenzione che di repressione delle condotte illecite;
  - a prevenire e reprimere le violazioni inerenti la tutela del patrimonio ecologico, faunistico, ambientale e degli incendi boschivi, purché ricomprese nelle potestà tipiche di tale organo di vigilanza;
  - a svolgere altri diversi compiti di vigilanza, prevenzione e tutela da autorizzare di volta in volta in forma scritta dall'Amministrazione Comunale;
  - a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai propri volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con il Comune. L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle dette iniziative.

L'Associazione garantisce, per quanto concerne i compiti di vigilanza e di controllo, l'accertamento, nei limiti di quanto definito negli atti individuali di nomina, coi poteri di cui alla legge L.R. 2/11/82 n.32, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione indicate nelle direttive dello Stato e/o della Regione.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'Associazione si impegna a dare immediata segnalazione all'autorità competente di qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente e nello specifico ai Servizi ARPA e all'Autorità di Polizia Giudiziaria nelle comprovate situazioni di emergenza ambientale che richiedano il tempestivo intervento degli organi preposti per l'accertamento di eventuali responsabilità ovvero per interventi di bonifica e risanamento.

L'Associazione si rende disponibile, nei limiti delle proprie risorse umane, tecniche ed economiche, a collaborare con gli organi preposti in caso di emergenze ecologiche.

Il Comune si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione dei servizi dedotti in convenzione.

## **Articolo 2 - Programma di attività**

L'associazione, impiegando i propri volontari (in particolare quelli dotati di Decreto di nomina Prefettizia) svolge la propria attività nell'ambito della sua normale programmazione, come predisposta dal Comando Provinciale di Torino, pur tenendo conto delle proposte di intervento formulate dagli Enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale.

Il programma, redatto con cadenza annuale o semestrale, individua le attività che le Guardie dovranno svolgere nel corso dell'anno.

Il programma di attività viene predisposto e approvato dal Comando Provinciale entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione un minimo di due/tre volontari per l'espletamento di ciascun servizio.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

## **Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

L'incarico verrà espletato attraverso un minimo di 4 (quattro) servizi al mese di 4 (quattro) ore consecutive ciascuno.

L'incarico potrà effettuarsi, nei limiti delle disponibilità e nei termini previsti dal presente accordo nei giorni, ore e zone indicate di volta in volta dal referente dell'Amministrazione Comunale e concordate con il Comando Provinciale delle Guardie.

I giorni e i luoghi indicati, possono comunque essere suscettibili di variazioni, ma le stesse dovranno essere chiaramente concordate tra l'Amministrazione Comunale e il Comando Provinciale delle Guardie.

Laddove il servizio venga effettuato in abiti civili i Volontari dovranno essere muniti di regolare documento di riconoscimento comprovante la qualifica rivestita.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al referente dell'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

A sua volta, il Comune è tenuto a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio.

L'Associazione, per il tramite dei propri Responsabili, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso periodici incontri con l'Amministrazione. Il Responsabile dell'Associazione aggiorna tramite relazione scritta semestrale il Sindaco, l'Assessore delegato ed il Responsabile la Polizia Municipale dell'andamento generale dei servizi espletati.

#### **Articolo 4 - Copertura Assicurativa**

I soggetti appartenenti al Corpo delle Guardie di Fare Ambiente, in qualità di destinatari della presente convenzione, durante l'espletamento dei servizi comandati nella giurisdizione del Comune di Almese, risultano coperti da regolare assicurazione stipulata dall'Associazione così come previsto dalla Legge quadro sul volontariato, nel caso risultino vittime di danni, compresi i danni biologici, imputabili o conseguenti all'espletamento dei servizi d'istituto, nonché coperti dal punto di vista delle responsabilità civili verso terzi per eventuali condotte colpose che durante i servizi predisposti arrecassero danni solvibili in sede civile nei confronti di persone o cose.

#### **Articolo 5 - Attività promozionali**

Per quanto concerne le attività promozionali il Fare Ambiente si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con il Comune per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali.

Nello svolgimento delle attività di informazione ed educazione ambientale, l'Associazione si ispira alle leggi vigenti nel nostro paese e agli accordi internazionali sottoscritti in materia ambientale dal Governo Italiano, con particolare riferimento agli accordi di Rio de Janeiro e del protocollo di Kyoto.

Le attività promozionali, alle quali l'Associazione è chiamata a concorrere, vengono precisate ed attuate d'intesa tra le parti tenuto comunque conto delle scelte e degli obiettivi definiti dal Comando Provinciale.

#### **Articolo 6 - Erogazione di un rimborso spese**

La somma stanziata ad esclusivo ed onnicomprensivo titolo di rimborso spese viene quantificata in € 1.500,00 (millecinquecento/00) annui e non verrà sottoposta ad alcuna ritenuta, in quanto corrisposta ad Associazione di Volontariato non svolgente attività commerciale o attività a fini di lucro.

Il pagamento avverrà in due soluzioni, un acconto pari al 50% all'atto della stipulazione della presente convenzione ancorché subordinatamente all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria ed il rimanente 50% a termine anno, previa presentazione di una relazione riepilogativa dei servizi espletati unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dai firmatari della presente attestante il pieno adempimento di quanto concordato.

Il Comune si impegna a fornire alle Guardie, a titolo gratuito, un locale idoneo da utilizzare come sede comunale al fine di ottimizzare la presenza sul territorio comunale, ubicato presso la sede della Polizia Locale Almesina sita in Piazza della Fiera n. 2.

Il Comune garantirà nei limiti e per i fini della presente convenzione, tutto il supporto necessario, ove possibile e previsto, delle proprie strutture.

L'importo previsto annualmente quale rimborso delle attività contemplate nel Programma e svolte dalle Guardie deve intendersi comprensivo anche delle spese che lo stesso abbia sostenuto per l'acquisto di attrezzature e beni necessari per lo svolgimento delle attività medesime.

#### **Articolo 7 - Esoneri**

L'associazione esonera il Comune da ogni altro onere od obbligo che non sia stato espressamente richiamato nella presente convenzione né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dagli Agenti rimangono a carico dei singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero da ogni responsabilità al Comune.

## **Articolo 8 - Risoluzione**

La presente convenzione è automaticamente risolta qualora l'Associazione decada dai requisiti previsti dalle Direttive Statali, Regionali vigenti alla data di stipula o quando la stessa non adegui prontamente i propri requisiti alle nuove normative o Direttive Statali, Regionali in materia.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

In caso di cessazione del rapporto per qualsivoglia motivo, non sarà riconosciuto all'Associazione alcun indennizzo, tranne il pagamento di un rimborso spese rapporto ai dodicesimi del servizio effettivamente prestato.

## **Articolo 9 – Altre disposizioni**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1° della Legge 266/1991. Alla registrazione si provvederà soltanto in caso d'uso, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni di legge in vigenti in materia.

Ogni modifica e/o integrazione alla presente convenzione, d'accordo fra le parti, dovrà seguire lo stesso iter previsto per l'approvazione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

**per il Comune**

**Il Responsabile del Settore Vigilanza Urbana  
Vice Comm. CHIRIO Giovanni**

**per Fare Ambiente**

**Il Comandante Provinciale  
SCHIRRIPA Christian**